

Allegato "A" al Rep. n. 20851/13678

STATUTO

della "SERVIZI FONDO

BOMBOLE METANO

S.P.A."

in breve "SFBM S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

- CAPITALE - OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

La società "Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.", o, in forma abbreviata, "SFBM S.p.A.", è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta con lettera iniziale maiuscola o minuscola.

Articolo 2

La Società svolge le attività e i servizi tecnici ed amministrativi previsti dalla vigente legislazione in materia di uso delle bombole per metano, quali la manutenzione, la richiesta di collaudo, la sostituzione e la rottamazione delle bombole, la tenuta degli elenchi e dei registri attinenti alle suddette attività nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlati alle precedenti.

La Società, inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 3 quinquies del DL n. 181 del 2023 convertito con Legge n. 11 del 2024 svolge attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole

a idrogeno a uso di autotrazione.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio o può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connesse, strumentali o complementari al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

La Società ha sede in Roma. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 13.580.000,20 (tredicimilionicinquecentottantamila virgola venti), diviso in numero 26.115.385

(ventiseimilionicentoquindicimilatrecentottantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0, 52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative o indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della capogruppo.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione dell'organo di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o, se l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio stesso mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o tolefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'assemblea a maggioranza dei presenti. L'organo di amministrazione nomina un segretario anche non amministratore.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'organo di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

La validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Non sono di competenza dell'assemblea le deliberazioni aventi oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La Società è amministrata, a scelta dei soci, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la composizione di questo e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono

rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare: i) la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione; ii) l'Amministratore Unico, i sindaci devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

L'assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori.

Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione), il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque

opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita all'organo di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. L'organo di amministrazione nomina altresì un segretario, anche non amministratore, nel caso vi sia il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

L'organo di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi e può nominare un Direttore Generale conferendogli i relativi poteri.

L'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di

Amministrazione, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, rispettivamente, al Collegio Sindacale ovvero a questo e al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

L'Amministratore Unico ovvero, sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene

l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ed assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore. Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesso modalità ai sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto chi presiede.

I verbali dell'organo di amministrazione sono redatti dal Segretario dell'organo di amministrazione e sottoscritti dallo stesso dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente dell'adunanza. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

All'Amministratore Unico ovvero agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta la nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio o dell'Amministratore stesso e non superiore a sei esercizi, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/98.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese o presso società di consulenza o studi professionali.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e

contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6 del presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 23

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 24

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o, se presente un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 25

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

La Società adotta sistemi di tenuta della contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le

rispettive partite economiche e patrimoniali in maniera distinta e separata con riferimento alle attività afferenti alla ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione, nonché ad ogni altra attività per cui specifiche disposizioni normative le impongano obblighi di separazione contabile.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono in favore della Società.

L'organo di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 26

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate

dalle norme di legge.

F.ti: Marco MELE

Salvatore MARICONDA, Notaio